



*Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. 12 - GR/gr <sup>1/2</sup>  
~~GR/GR~~ N. 35

Amministrazione Comunale  
Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Arnoldo BILLWILLER  
**PISTOIA**

CNAPPC  
Prot.: 0000687  
Data: 09/10/2009  
Uscita

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Protocollo N° 3405
Data 12 OTT. 2009

e, p.c.

Consiglio dell'Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**PISTOIA**

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

OGGETTO: Concorso per la realizzazione di un parco urbano localizzato nella zona dell'ex campo di volo - G.U.R.I. 4 settembre 2009, n. 104

**PISTOIA / Amministrazione Comunale**

Questo Consiglio Nazionale desidera esprimere, innanzitutto, il proprio apprezzamento per la scelta rivolta allo strumento del concorso di architettura, con la quale codesta Amministrazione potrà dotarsi di un ampio ventaglio di proposte progettuali, in un contesto di qualità e trasparenza.

Per quanto di competenza, si è proceduto all'esame del bando adottato e, nel frattempo, ad acquisire il parere dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia, direttamente interessato per territorio.

Alla luce di quanto emerso, nell'ambito di una proficua collaborazione istituzionale e nel comune interesse pubblico, si ritiene opportuno fornire, con la presente, alcuni suggerimenti volti a perseguire il più celere, efficace e corretto svolgimento della procedura promossa.

Nel merito, si evidenzia quanto segue:

- (art. 5) - suscita perplessità la partecipazione aperta indistintamente alle diverse figure professionali indicate al primo comma, tenuto conto anche degli obiettivi generali dell'intervento di cui all'art. 4 del bando. In particolare, non trova compatibilità la partecipazione in forma singola dei dottori agronomi e forestali con quanto previsto al punto 8 dell'art. 4, ovvero *"il recupero e la valorizzazione degli impianti sportivi e delle strutture edilizie esistenti all'interno del parco, quali il fabbricato lungo la ferrovia e le vecchie strutture del campo di volo"*, attività professionali queste di stretta competenza delle figure degli architetti e degli ingegneri civili ambientali.  
Per cui, al fine di garantire la pluralità di competenze comunque insita nell'oggetto del concorso, codesta Stazione appaltante può prevedere che le figure dei dottori agronomi e forestali nonché dei paesaggisti possano partecipare solo quali componenti di un gruppo, la cui composizione garantisca la presenza di un capogruppo architetto o ingegnere civile ambientale, o nella qualità di consulenti.  
A margine, si richiama l'attenzione, peraltro, sulla debole legittimità della partecipazione in forma singola della figura dell'ingegnere civile ambientale nel contesto di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, come sottolineato al punto 2 dell'art. 4.
- (art. 7) - al fine di favorire la massima partecipazione all'iniziativa, si suggerisce di consentire l'iscrizione per il periodo più ampio possibile, fino cioè al termine previsto per la consegna degli elaborati;
- (art. 8) - il complesso degli elaborati richiesto ai concorrenti, pur tenendo conto dell'ampiezza dell'area oggetto del concorso e dell'entità del montepremi posto in palio, appare comunque eccessivo, soprattutto in considerazione del carattere di *idee* del concorso.  
Si segnala altresì la necessità di non lasciare alla discrezionalità dei partecipanti il numero delle tavole entro cui poter contenere le proprie proposte progettuali, indicando tale numero in modo tassativo; l'uniformità delle modalità di presentazione delle proposte, oltre a evitare un inutile dispendio in termini di costi ed energie da parte dei concorrenti, favorisce il lavoro di valutazione, anche comparativa, da parte della Commissione giudicatrice.  
Si condivide l'opportunità, già espressa dall'Ordine di Pistoia, di indicare nel bando il limite massimo di spesa cui i concorrenti dovranno attenersi nella redazione della stima del costo presunto degli interventi.  
Infine, si segnalano i rischi relativi all'effettiva possibilità di conservare l'anonimato per quanto concerne i file contenuti nel CD-Rom; si suggerisce di indicare espressamente che il supporto informatico sarà consultabile dalla Commissione giudicatrice solo dopo la conclusione dei lavori relativi alla formazione della graduatoria o, ancor meglio, di prevedere direttamente la consegna del CD-Rom nell'ambito della busta relativa alla *"documentazione amministrativa"*;
- (art. 10) - analogamente al termine di iscrizione, sembrerebbe consigliabile consentire la facoltà di presentazione dei quesiti per un periodo più ampio di quello attualmente previsto;
- (art. 11) - ferma restando la nomina della Commissione dopo la scadenza del termine di consegna degli elaborati, il bando dovrebbe comunque contenere indicazioni circa il numero e la qualifica dei suoi componenti e i relativi organismi designanti, affinché sia possibile constatare la previsione di una composizione conforme alle disposizioni di cui agli artt. 84 e 106 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- (art. 14) - il criterio di valutazione di cui al punto 4, seppur associato ad un punteggio limitato, esula totalmente dal contesto della procedura concorsuale nella quale i criteri di valutazione, di tipo qualitativo, sono da riferirsi esclusivamente ai contenuti del progetto e del suo grado di fattibilità.  
Il criterio quale *"la stima dei tempi di elaborazione delle successive fasi progettuali ..."*, attiene ad altro tipo di procedura, come la gara per affidamento di incarico, in cui vengono valutati prevalentemente elementi di tipo quantitativo e riferibili al soggetto prestatore del servizio;
- (art. 17) - le indicazioni fornite al primo e al terzo comma, circa il possibile successivo utilizzo dell'idea prima classificata, sono in contrasto tra loro. Il legislatore ha infatti posto come alternativi i commi 5 e 6 dell'art. 108 del D.Lgs. 163/2006, dovendosi quindi escludere la proposizione degli stessi all'interno di un medesimo bando.  
Peraltro, qualora la scelta di codesta Amministrazione ricadesse sulla modalità dell'incarico diretto al vincitore, l'Autorità di Vigilanza competente in materia ha altresì chiarito che la procedura concorsuale debba indicare da subito la propria finalità per quanto concerne l'affidamento o meno dell'incarico dei successivi livelli progettuali, escludendo la previsione nel bando di una *riserva* di affidamento, se non per quanto concerne la verifica del possesso dei requisiti previsti.

Per tutto quanto ora segnalato, si auspica che codesta Amministrazione voglia procedere alla riformulazione del bando e alla successiva ripubblicazione, che tenga conto dei contributi forniti dall'Ordine di Pistoia e da questo Consiglio Nazionale.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si resta in attesa di un cortese, urgente riscontro alla presente, riservandosi, in difetto, di valutare le più idonee iniziative da proporre nelle sedi opportune, volte a tutelare i più generali interessi pubblici e a difendere i diritti della categoria.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL  
DIPARTIMENTO LL.PP. E CONCORSI  
(arch. Paolo RISCIOTTA)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(arch. Luigi M. MIRAZZI)

IL PRESIDENTE  
(arch. Massimo GALLIONE)